

INFORMATIVA SUL DIRITTO ALL'OBLIO DI PERSONE GUARITE DA MALATTIE ONCOLOGICHE

Gentile Cliente,

Questa informativa ha lo scopo di descrivere i diritti delle persone guarite da malattie oncologiche nel rispetto della Legge n. 193/2023 (di seguito "Legge") recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (c.d. diritto all'oblio).

La Legge è stata emanata in attuazione della Costituzione (artt. 2, 3 e 32), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (artt. 7, 8, 21, 35 e 38) e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 8), nell'ambito del Piano europeo di lotta contro il cancro (comunicazione della Commissione europea del 3 febbraio 2021), al fine di garantire la parità di trattamento, la non discriminazione e il diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche.

Cos'è il diritto all'oblio?

Per diritto all'oblio oncologico si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, in merito alla propria pregressa condizione patologica, decorso un determinato periodo di tempo.

A decorrere dal 2 gennaio 2024, ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti assicurativi, se le informazioni sono suscettibili di influenzare le condizioni contrattuali, l'Impresa assicuratrice (di seguito "MetLife") non potrà più richiedere informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente/assicurato del contratto, con riferimento a patologie oncologiche pregresse, se sono trascorsi più di 10 anni dalla conclusione delle cure o del trattamento oncologico, in assenza di episodi di recidiva e ricadute. Tale periodo è ridotto a 5 anni se la patologia oncologica è insorta prima del compimento del 21° anno di età. L'esercizio del predetto diritto non comporta alcun costo aggiuntivo per il cliente.

Cosa fare?

La Compagnia sta procedendo alla modifica di tutti i questionari medici allo scopo di recepire la Legge sul diritto all'oblio nella documentazione di polizza. Qualora nelle domande riportate nel questionario medico che MetLife utilizza per valutare i rischi che assume con il contratto, sia presente un qualsiasi riferimento ad una patologia oncologica, il contraente/assicurato non dovrà fornire alcuna informazione a MetLife e la risposta al questionario potrà essere negativa se il trattamento oncologico è terminato da più di 10 anni (o 5 anni se la patologia sia insorta prima del compimento del 21° anno di età) in assenza di episodi di recidiva e ricadute.

Tali informazioni non potranno essere utilizzate da MetLife per valutare il rischio e determinare le condizioni contrattuali, anche qualora il contraente/assicurato le abbia riportate per errore nel questionario medico, oppure se siano già nella disponibilità di MetLife o dell'intermediario assicurativo.

MetLife si impegna inoltre a non richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo o di accertamenti sanitari per verificare la sussistenza di patologie oncologiche pregresse.



Per qualsiasi domanda o richiesta, nel sito internet <u>www.metlife.it</u>, all'interno della sezione "Assistenza clienti", sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare MetLife.

Data (gg/mm/aaaa)

Firma contraente/assicurato

Cittadina australiana), Conall Murphy (cittadino irlandese), Ruairi OFlynn (cittadino irlandese), Tony O'Riordan (cittadino irlandese).

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe d.a.c., Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione generale, Via Olona n. 2, 20123 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. 1.00110 dell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese Assicurative.